



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 DEL 24/06/2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/04/2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Richiamata la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 il quale dispone al comma 1 che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020;

Visto il Decreto Legislativo 03/09/2020, n. 116, ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Premesso che ai sensi della normativa comunitaria, art. 3 punto 2 ter della Direttiva Rifiuti 2008/98/CE, per rifiuti urbani, si intendono:

“a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;



COMUNE DI ROVIGO

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;”;

Che il Decreto Legislativo, succitato, n. 116/2020, interviene su quanto disposto dal precedente D.Lgs 03/04/2006, n. 152 apportando delle modifiche sulla definizione di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, sulla classificazione di rifiuti ai sensi dell'articolo 184 e sulle definizioni in materia di imballaggi ai sensi dell'art. 218;

Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs 116/2020 “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.”

Che in attuazione del D.Lgs 116/2020:

- *sono stati cancellati, all'interno del TUA, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati” che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”;*
- *è stata abrogata la lett. g) dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) del TUA;*
- *sono state modificate le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata, con le modifiche dell'art. 198 e 238 del TUA;*

Richiamato l'art. 30 del Decreto Legge 22 Marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 Maggio 2021, n. 69, il quale al comma 5 dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”;

Richiamato l'art. 1 comma 649 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale dispone che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio



COMUNE DI ROVIGO

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

Considerato che il Consiglio di Bacino Rovigo, con nota 622/2021 del 03/05/2021, acquisita con Ns prot. n. 31271 del 03/05/2021 ed integrata con note del 04 e 7 Maggio 2021, Ns prot. 31330 del 04/05/2021 e 32540 del 07/05/2021, ha comunicato l'adozione di una disposizione regolamentare tipo per l'avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche, che è stata integrata nell'allegata proposta di modifica Regolamentare;

Considerata la nota del Consiglio di Bacino del 17/05/2021, Ns protocollo n. 34934 del 18/05/2021, ad oggetto “D.Lgs n. 116 del 2020. Rifiuti simili, attività agricole connesse al rifiuto vegetale. Nota del Consiglio di Bacino prot. n. 483 del 05-05-2021.” nella quale esprime la conclusione condivisa fra i Consigli di Bacino del Veneto che “*il rifiuto da manutenzione del verde (CER 20 02 01) è da includere tra i rifiuti urbani, nella species di rifiuto domestico (se prodotto dall'utenza domestica) e nella species di rifiuto simile (se prodotto da un'utenza non domestica).*”;

Richiamata la nota pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo in data 11/06/2021, Ns prot. 41381 del 11/06/2021, ad oggetto “D.Lgs n. 116. Disposizioni tipo per l'aggiornamento dei regolamenti TARI.”;

Richiamata la nota pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo in data 22/06/2021, Ns prot. 43875, ad oggetto “Modifiche tipo al Regolamento Tari ai fini del recepimento delle novità introdotte dal D.LGS 116/2020. Determinazioni”, e che tali modifiche sono state approvate dall'Assemblea del Consiglio di Bacino in data 23/06/2021, Delibera n. 11;

Richiamato lo “Schema di modifiche del regolamento per l'applicazione delle TARI, in recepimento delle disposizione di cui al D.Lgs 116/2020” e la “Nota introduttiva allo schema di Regolamento Tari adeguato alle disposizioni del D.lgs n. 116 del 2020” emesse in data 25 Maggio 2021 dall'IFEL;

Richiamato il Regolamento Comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31 Maggio 2021;

Che si ritiene opportuno adeguare il regolamento alle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178 relative dall'applicazione della Tari alle unità abitative possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Che si ritiene inoltre opportuno adeguare il Regolamento alle disposizioni inerenti alle nuove modalità di pagamento del Tributo Provinciale TEFA, come disposto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020;

Che per effetto delle modifiche citate, si ritiene opportuno apportare delle modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020;

Che, in dettaglio, le proposte di modifica da apportare al vigente Regolamento Tari sono elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e riguardano gli articoli n. 1, 2, 3,4, 5,9,10, 10 Bis, 11,12,19, 21, 22, 23 e 25, oltre che all'introduzione degli allegati A, B, e C (che in precedenza era contrassegnato dalla lettera A), parti integranti e sostanziali al regolamento stesso (Allegato 2);

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, “*I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui*



COMUNE DI ROVIGO

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

VISTA la Legge n. 212 del 27/07/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

VISTO Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO il “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI” approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 27/4/2020;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/4/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Piano degli Obiettivi 2021”;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8/2/2019;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

DATO ATTO che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

FAVOREVOLE;

- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:



COMUNE DI ROVIGO

Scrutatori n. Presenti n..... voti favorevoli n....., voti contrari n..... astenuti n.....

per quanto sopra,

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto indicato in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020, secondo quanto riportato all'allegato "1", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrate e sostanziale, contenente le parti del testo degli articoli n. 1, 2, 3,4, 5,9,10, 10 Bis, 11,12,19, 21, 22, 23 e 25, oltre che all'introduzione degli allegati A, B, e C (che in precedenza era contrassegnato dalla lettera A), parti integranti e sostanziali al regolamento stesso (Allegato 2) ;
3. di approvare il Regolamento con le modifiche intervenute, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrate e sostanziale, allegato "2" ;
4. di dare atto che le suddette integrazioni e modificazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura dell'ufficio tributi, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia ;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
8. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
9. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare puntuale informazione alle utenze non domestiche interessate dalle modifiche al regime di conferimento dei rifiuti, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 24/06/2021

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale